

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

S O M M A R I O

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Oggetto della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Soggetti passivi e responsabili
- Art. 5 Tariffe e gettito della tassa
- Art. 6 Misurazione dei locali e delle aree
- Art. 7 Aree tassabili con superficie ridotta
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Riduzioni della tassa
- Art. 10 Criteri per le riduzioni tariffarie
- Art. 11 Criteri per le agevolazioni tariffarie
- Art. 12 Classificazione dei locali e delle aree tassabili
- Art. 13 Tassa giornaliera di smaltimento

PASRTE II

PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 14 Denunce
- Art. 15 Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 16 Mezzi di controllo
- Art. 17 Sanzioni

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 19 Funzionario responsabile
- Art. 20 Entrata in vigore

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. A far data dalla sua entrata in vigore l'applicazione della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni, ai sensi e secondo le norme del Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è disciplinata dal presente regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo articolo 5.

Art. 2

Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. La disciplina per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è prevista da apposito regolamento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dall'art. 59 del D. lgs. 15 novembre 1993 n. 507,

modificato dalla L. 22 febbraio 1994 n. 146.

Art. 3

Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4

Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell'art. 63 del decreto lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

Art. 5

Tariffe e gettito della tassa

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 69 del decreto lgs. 507/1993 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto lgs. 507/1993, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.

Art. 6

Misurazione dei locali e delle aree

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo

interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, del decreto lgs. 507/1993, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota:
 - aumento dell'8% agli alloggi siti in edifici sino a 3 condomini
 - aumento del 4% agli alloggi siti in edifici sino a 7 condomini
 - aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre 8 condomini;resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 7

Aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto lgs. 507/1993, le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 10%; le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto lgs. 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente indicativo, senza che la mancata menzione denoti imposizione del tributo:
 - a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 1,50);
 - c) superfici scoperte e coperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali gas, acqua, luce;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile,
 - f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici,
 - g) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, e simili).
2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola

rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

3. Per le attività di seguito elencate (falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, distributori di carburante, lavanderie, studi dentistici, tipografie; esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione fino ad un massimo del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 9

Riduzioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 59 del decreto lgs. 507/1993, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:
 - in misura pari al 40% della tariffa.
2. Nei casi di carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

Art. 10

Criteri per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:
 - a) abitazioni con unico occupante:
 - la riduzione non può essere superiore a 1/3;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:
 - la riduzione non può essere superiore a 1/3;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma

ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:

la riduzione non può essere superiore a 1/3;

d) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

la riduzione non può essere superiore al 30%;

2. Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.
4. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/1993.

Art. 11

Criteri per le agevolazioni tariffarie

1. In relazione all'art. 67 del decreto lgs. 507/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:
 - a) per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: 50%;
 - b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale: 50%;
2. Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.
4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto lgs. 507/1993.
5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi ai sensi dell'art. 79 del decreto lgs. 507/1993, si applicano le classi definite con il precedente regolamento insieme con le

- rispettive tariffe della tassa.
2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto lgs. 507/1993; è temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del decreto 507/1993.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

PARTE II PROCEDURE E SANZIONI

Art. 14

D e n u n c i a

1. I soggetti di cui all'art. 63 del decreto lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree alle

loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Art. 15

Accertamento riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità agli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

Art. 16

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 17

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso articolo 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

PARTE III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del decreto lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Art. 19
Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto lgs. 507/1993, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo adotta.